

FABIO D'AGNONE - DANILO LEVA
AVVOCATI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

RICORSO

PER

la sig.ra **MARIA ROSARIA CAMPELLONE** (C.F. CMPMRS72M57C878I), nata a Colli A Volturmo (IS) in data 17/08/1972 ed ivi residente in via San Lorenzo, 6/A, rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto dall'avv. Danilo Leva, (C.F. LVEDNL78E09H501N, PEC: avvdanilo.leva@pecavvocatiisernia.it, fax: 0865/708689) con studio in Isernia alla via Umbria, n.139/A unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabio D'Agnone (C.F. DGNFBA80M16E335O, pec: fabio.dagnone@pecavvocatiisernia.it; fax: 0865/412260), con studio legale in Isernia, al c.so Risorgimento, 66, con i quali elettivamente domicilia ai su indicati indirizzi PEC

- ricorrente

CONTRO

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, C.F. 80062970373, in persona del Direttore generale quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna in via de' Castagnoli, 1;
- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F. 80185250588, in persona del Ministero quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in v.le Trastevere, 76/A;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *p.t.*, con sede a Roma, a Palazzo Chigi, in p.za Colonna, 370;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro *p.t.*, c.f. 80415740580, con sede in Roma alla via XX Settembre, 97;
- **Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il P.N.R.R.** in persona del Ministro *p.t.*, c.f. 80188230587, con sede in Roma al Largo Chigi 19;

- resistenti

E NEI CONFRONTI

- Della sig.ra EMANUELA BREZZA, nata a Catania il 20.08.1991, c.f. 3RZMNL91M60C3510;
- Della sig.ra ELISABETTA LOFRUMENTO, ;
- Della sig.ra AGOSTINI MARTINA, ;

\ - controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del **decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 (all. 1)**, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023;
- del **decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025 (all. 2)**, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, ad integrazione della precedente graduatoria di merito recata dal D.D.G. n. 549 del 30/06/2025, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023;
- nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Dell'interesse e del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella graduatoria di merito dei candidati approvata, dapprima, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e, successivamente, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025.

*

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con D.M. 26 ottobre 2023, ha introdotto disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, così dando seguito all'art. 59, co. 10 del D.L. 25 maggio 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) il quale ha previsto l'indizione, su base annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, anche al fine di perseguire il *target* M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che ha previsto l'assunzione di almeno 70.000 unità di docenti.

Il Direttore della Direzione generale per il personale scolastico, con decreto del 6 dicembre 2023, n. 2575 (**all. 3**), indicava il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, all'uopo prevedendo – tra le altre cose – i requisiti di ammissione, l'articolazione delle prove di esame, il contenuto della domanda di partecipazione e i posti messi a concorso.

A tale ultimo riguardo, l'art. 3 del bando di concorso chiariva che le varie classi di concorso e le correlate disponibilità di posti per ogni Regione erano indicati nell'Allegato 1, mentre il successivo Allegato 2 individuava gli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) responsabili delle singole procedure concorsuali.

Per quanto attiene alla classe di concorso A022 denominata “Italiano, storia e geografia”, i posti disponibili per la Regione Emilia-Romagna risultavano 200, con l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna individuato quale responsabile dell'apposita procedura concorsuale.

Con decreto del 17 gennaio 2024, n. 78 (**all. 4**), il Direttore della Direzione generale per il personale scolastico rideterminava i posti complessivi messi a concorso con il decreto n. 2575 del 2023, prevedendo per la classe di concorso A022, Regione Emilia-Romagna, una disponibilità di complessive 276 unità (di cui 82 riservate ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023).

La dott.ssa Maria Rosaria Campellone, con domanda presentata il 08/01/2024 (**all. 5**) all'U.S.R. dell'Emilia-Romagna, partecipava al concorso indetto con il D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023 per la classe di concorso A022, allegando alla stessa:

- a) il titolo di accesso (laurea in Conservazione dei Beni culturali conseguita presso l'Università di Napoli – Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”);
- b) due titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale (il Corso di perfezionamento CLIL in lingua inglese e la certificazione ESB – Level 3 Certificate in ESOL International All Modes, C2);
- c) la dichiarazione di avere due figli, quale titolo di preferenza;
- d) i titoli di servizio, spendibili ai fini della riserva del 30% prevista dai commi 9 e 10 dell'art. 13 del D.M. 205/2023. In particolare, la sig.ra Campellone attestava di aver maturato oltre 45 mesi di servizio presso le istituzioni scolastiche, richiamando i seguenti periodi lavorativi:
 - 1) dal 12/10/2018 al 10/06/2019 presso l'Istituto “Argentieri” di Montenero di Bisaccia (CB);
 - 2) dal 08/11/2019 al 05/06/2020 presso l'istituto IC Riccia di Riccia (CB);
 - 3) dal 14/09/2020 al 30/06/2021 presso l'istituto IC Bassi di Castel Bolognese (RA);
 - 4) dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso l'istituto IC Bassi di Castel Bolognese (RA);
 - 5) dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso l'istituto IC Bassi di Castel Bolognese (RA).

L'odierna ricorrente, quindi, sosteneva le prove concorsuali, conseguendo per la classi di concorso A022 un punteggio di 76,00 alla prova scritta e un punteggio di 80,00 alla prova orale; la Commissione, inoltre, riconosceva un 27,50 punti per i titoli prodotti con la domanda di partecipazione, conseguendo così un punteggio totale di 183,50, come evincibile dal “Dettaglio graduatoria” estratto dalla pagina personale della ricorrente sul portale *web inPA* (**all. 6**).

Tale punteggio, tuttavia, non consentiva alla sig.ra Campellone di posizionarsi utilmente nella graduatoria per la classe di concorso A022 adottata con D.D.G. n. 549 del 30/06/2025 (Tabella n. 1) (**all. 1**), nonostante l'ultimo candidato dichiarato vincitore, sig.ra Elisabetta Lofrumento, avesse conseguito un punteggio inferiore, pari a 159,25.

Al fine di comprendere i motivi – all'apparenza incomprensibili – sottesi alla sua mancata inclusione nella graduatoria di merito, l'odierna ricorrente trasmetteva all'Amministrazione scolastica istanza di accesso agli atti a mezzo PEC (acquisita al prot. n. 25608 del 01/07/2025, **all. 7**), chiedendo copia integrale della domanda di partecipazione nonché della documentazione relativa all'istruttoria condotta a giustificazione della mancata attribuzione della riserva; infatti, la sig.ra Campellone, nella convinzione di non aver

spuntato il *flag* apposito relativo alla riserva, riteneva che l'U.S.R. fosse incorsa in un mero errore materiale, per il quale chiedeva l'attivazione del potere di rettifica della graduatoria in autotutela.

Successivamente, resasi conto che in sede di predisposizione e trasmissione della domanda di partecipazione tramite il portale inPA non c'era alcun *flag* da spuntare in proposito, la sig.ra Campellone inviava una seconda PEC (acquisita al prot. n. 25665 del 02/07/2025, **all. 8**) chiedendo, a rettifica della precedente propria comunicazione, di rettificare la graduatoria includendovi il suo nominativo perché la Commissione non aveva erroneamente attribuito la riserva del 30% pur avendo la ricorrente dichiarato di possedere i 36 mesi di servizio presso le istituzioni scolastiche.

Entrambe le richieste rimanevano, sino ad oggi, prive di riscontro.

Medio tempore, con D.D.G. n. 969 del 30/07/2025 (**all. 2**), l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna approvava la graduatoria di merito – sempre relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia – con cui veniva integrata la precedente adottata con D.D.G. n. 549 del 30/06/2025.

Nemmeno in tale ultima graduatoria (Tabella n. 1) figurava il nominativo dell'odierna ricorrente, sebbene dalla posizione n. 351 alla n. 355 risultino posizionati soggetti i quali – pur non avendo dichiarato la riserva di cui all'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. n. 205/2023 – avevano conseguito un punteggio inferiore a quello della sig.ra Campellone.

*

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti richiamati in epigrafe – così come ogni atto e provvedimento annesso, connesso e conseguente, anche non conosciuto – sono da ritenersi illegittimi e pertanto da annullare per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CO. 9 E 10 DEL D.M. N. 205/2023 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. N. 2575/2023 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come anticipato nelle superiori premesse in fatto, la sig.ra Campellone, nel presentare la domanda di partecipazione al concorso indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto del Direttore generale n. 2575 del 06/12/2023 (*all. 3*), oltre al titolo di accesso (laurea in conservazione dei beni culturali, oltre a 24 CFU aggiuntivi) e agli ulteriori titoli valutabili ai fini del punteggio di merito, ha dichiarato di aver prestato servizio presso gli istituti scolastici per (almeno) 36 mesi.

In particolare, la ricorrente, nel dettagliare i singoli periodi di insegnamento, dichiarava di aver complessivamente prestato servizio scolastico per circa 45 mesi: tale circostanza, mai contestata dall'Amministrazione resistente, è invero comprovata anche dal *report* estratto dalla portale "InterrogazioneRapportiLavoro" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (*all. 9*).

L'odierna ricorrente, dunque, aveva diritto di essere inclusa, ai fini concorsuali, nella riserva del 30% prevista dall'art. 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023, il quale recita testualmente che *«I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»*.

Il Ministero ha così introdotto una premialità a fini concorsuali in favore di quei soggetti che hanno già maturato una pregressa esperienza lavorativa nel settore scolastico: dunque, nel concorso indetto dal D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023 ai sensi del richiamato D.M. i concorrenti potevano aspirare ad entrare utilmente in graduatoria non solo in base al punteggio conseguito durante le prove orali e scritte (oltre che in base alla valutazione degli altri titoli formativi spendibili), ma anche usufruendo di una delle riserve normativamente previste, tra le quali figurava, per l'appunto, quella del 30% in favore dei soggetti che avevano già prestato servizio nella scuola per almeno tre anni negli ultimi dieci.

La predetta riserva, che poteva essere spesa dal singolo candidato esclusivamente per una Regione e per una classe di concorso (cfr. art. 13, co. 10, cit.), era applicabile solo *«nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»*: nel caso di specie, poiché per la Regione Emilia-Romagna i posti messi a disposizione per la classe di concorso A022 erano 276

(alla luce dell'integrazione disposta con D.D.G. del 17 gennaio 2024, n. 78, **all. 4**), la riserva del 30% risultava pacificamente applicabile.

Pertanto, l'odierna ricorrente, avendo certificato con la domanda di partecipazione di avere i titoli di servizio richiamati dall'art. 13, co. 9 del citato D.M., poteva concorrere per un posto utile in graduatoria di merito – non solo in base al punteggio finale conseguito, ma anche – usufruendo della riserva del 30%.

Quest'ultima, infatti, al pari di ogni altra riserva, permette ad un candidato, che sia risultato comunque idoneo (avendo superato tanto la prova orale quanto quella scritta, così come disciplinate dal bando), di accedere al posto messo a concorso pur avendo, in teoria, un punteggio inferiore rispetto ad altri concorrenti che, però, non avevano diritto alla riserva.

Ovviamente, tra i partecipanti in possesso dei requisiti per poter accedere alla riserva potranno entrare nella percentuale riservata e, quindi, in graduatoria di merito solo quelli che avranno il punteggio migliore – così da perseguire il conseguimento, al contempo, dei principi di meritevolezza e di buon andamento della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.

Proprio perché, pur essendo “riservista”, il partecipante al concorso concorre pur sempre in base al punteggio conseguito per le prove sostenute e, quindi, in base ad un criterio che premia il merito, questi può alla fine risultare vincitore solo ed esclusivamente per il punteggio conseguito all'esito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, posizionandosi dinanzi ad altri concorrenti i quali, pur vincitori, hanno ottenuto un punteggio finale inferiore.

In tal caso, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. **T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 7663**), il candidato che risulti vincitore della procedura concorsuale in forza del punteggio conseguito deve comunque essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva, qualora vi appartenga: in tal modo, risultano soddisfatti i due interessi in gioco, ovvero la selezione dei migliori e l'adempimento di legge relativo alla riserva in favore di soggetti in particolari condizioni.

Calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è facilmente evincibile come la Commissione giudicatrice, non avendo considerato i titoli di servizio spesi dall'odierna ricorrente e, quindi, non riconoscendole la riserva ai sensi dell'art. 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023, abbia illegittimamente escluso la stessa dai vincitori della procedura concorsuale relativa alla classe A022 (non figurando il nominativo

dell'odierna ricorrente nemmeno nella graduatoria integrativa, approvata con D.D.G. n. 969 del 30/07/2025, **all. 2**).

Infatti, nella graduatoria finale di merito recata dalla Tabella n. 1 allegata al D.D.G. 549 del 30/06/2025 (**all. 1**), così come approvata dal Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, risultano 84 soggetti che avevano diritto alla riserva del 30% e, avendo conseguito un punteggio utile all'esito delle prove orali e scritte, sono di conseguenza risultati vincitori.

Degli 84 che avevano diritto alla riserva del 30%, così come dichiarato dallo stesso U.S.R. per l'Emilia-Romagna nel D.D.G. n. 549 (cfr. primo "TENUTO CONTO" a pagina 4), solo 82 hanno effettivamente usufruito – o, comunque, sono stati computati nella – citata riserva.

D'altronde, non è stata necessaria alcuna riduzione proporzionale dei posti assegnati alle riserve nella procedura concorsuale *de qua*: infatti, dei 276 concorrenti dichiarati vincitori, solo 131 avevano diritto ad una delle riserve previste dal bando e/o dalla legge (cfr. presenza degli asterischi a fianco dei nominativi dei candidati vincitori, così come risultanti dalla Tabella n. 1), ovvero meno della metà dei posti messi a concorso, di talché risulta rispettato il limite massimo del 50% dei posti riservati disposto espressamente dall'art. 5, co. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Ciò doverosamente premesso, ai fini della fondatezza del presente ricorso è necessario sottolineare come l'82esima concorrente (in ordine decrescente di punteggio) che, risultando vincitrice, ha speso la riserva, Brezza Emanuela (posizione n. 269 nella graduatoria di merito), ha conseguito un punteggio finale di 178,50, inferiore a quello dell'odierna ricorrente (pari a 183,50, **all. 6**); non solo, anche la 81esima (Malagutti Marianna), la 80esima (Medica Antonella) e la 79esima (Rizzo Ilenia) che hanno formalmente usufruito della riserva del 30% hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello della sig.ra Campellone (rispettivamente 181,75, 183,00 e 183,25).

È di tutta evidenza, dunque, che se in sede di istruttoria l'Amministrazione resistente avesse considerato – così come avrebbe dovuto – i titoli di servizio della ricorrente utili all'attribuzione della riserva *ex art.* 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023, la stessa sarebbe risultata vincitrice, posizionandosi utilmente nella graduatoria di merito a discapito dell'ultima classificata, Lofrumento Elisabetta.

Infatti, a quanto è dato comprendere alla luce delle note apposte alla predetta graduatoria, la sig.ra Lofrumento è stata dichiarata vincitrice esclusivamente in virtù dell'attribuzione di un'altra riserva (risultando il suo nome contraddistinto da tre asterischi, i quali corrispondono alla dicitura “*presenti titoli che danno luogo ad altri tipo di riserva di posti*”); “altra” riserva posseduta, però, anche dalla sig.ra Brezza Emanuela la quale, infatti, pur risultando in possesso dei titoli per accedere alla riserva del 30% *ex art.* 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023 (due asterischi), era al contempo in possesso di altri titoli per altri tipi di riserva (tre asterischi).

A tale ultimo proposito, per tuziorismo difensivo si evidenzia come il possesso di una seconda riserva non consente, *ex se*, di scavalcare altri candidati – nel caso di specie, l'odierna ricorrente – meglio graduati nella prima riserva: infatti, il posizionamento all'interno del singolo contingente riservato (e, dunque, all'interno della graduatoria di merito finale) avviene esclusivamente in base all'inderogabile criterio del merito.

Dunque, è agevole presupporre che la sig.ra Brezza, laddove non possa essere più inserita utilmente nel 30% *ex art.* 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023 (ovvero non possa rientrare negli 82 posti così come conteggiati dallo stesso U.S.R. per l'Emilia-Romagna), in considerazione del punteggio più alto conseguito rispetto alla sig.ra Lofrumento possa rimanere comunque in graduatoria e, dunque, essere considerata vincitrice a discapito di quest'ultima, potendo spendere l'ulteriore riserva contraddistinta dai 3 asterischi.

Ciò doverosamente premesso ai fini della fondatezza del presente ricorso, non può non evidenziarsi il comportamento antigiuridico tenuto dall'Amministrazione resistente la quale, nonostante sia stata notiziata dalla sig.ra Campellone ad inizio luglio circa il possibile *deficit* istruttorio relativo alla sua posizione concorsuale (che ha poi condotto ad un'erronea predisposizione della graduatoria finale di merito), non ha riscontrato le due richieste trasmesse a mezzo PEC ed acquisite, rispettivamente, al prot. n. 25608 del 01/07/2025 (*all. 7*) e al n. 25665 del 02/07/2025 (*all. 8*).

L'odierna ricorrente, infatti, aveva il diritto quantomeno di conoscere le motivazioni sottese alla mancata attribuzione della riserva, pur avendo regolarmente indicato i titoli di servizio con la domanda di partecipazione: inoltre, conoscere le singole graduatorie dei riservisti avrebbe consentito alla sig.ra Campellone di prevedere con certezza – cosa, ad oggi, non possibile – il suo reale posizionamento all'interno delle stesse (in vista di un suo possibile reinserimento in graduatoria di merito, all'esito dell'esercizio del potere di annullamento

e/o rettifica in autotutela dell'Amministrazione resistente o dell'esperimento dell'azione giudiziaria), individuando anche gli effettivi controinteressati (ovvero quei concorrenti, dichiarati vincitori, che avrebbero potuto perdere la posizione in graduatoria a vantaggio della sig.ra Campellone).

Valuti, pertanto, l'adito Giudice l'opportunità di adottare un'ordinanza istruttoria con la quale ordini all'Amministrazione resistente tutta la documentazione richiesta – e mai trasmessa – dalla ricorrente, anche al fine di comprovare i vizi di legittimità che avvincono i decreti direttoriali di cui in intestazione, nella misura in cui hanno approvato graduatorie che escludono, di fatto, la sig.ra Campellone pur avendo la stessa diritto a vedersi riconosciuta la riserva del 30% ai sensi dell'art. 13, co. 9 del D.M. n. 205/2023.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sussiste il *fumus boni iuris* per quanto fin qui ampiamente evidenziato.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, nelle more della definizione del presente giudizio la sig.ra Campellone rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile, se si considera che i provvedimenti contestati, nella misura in cui non riconoscono l'odierna ricorrente vincitrice della classe di concorso A022 per la Regione Emilia-Romagna, importano la violazione di diritti di rilievo costituzionale, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni e, dunque, al pieno sviluppo della personalità, nonché quello all'accesso al pubblico impiego in condizioni di uguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 della nostra Costituzione.

Sono, quindi, evidenti le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la presente domanda cautelare, dal momento che nella graduatoria approvata, della quale si chiede l'annullamento, la sig.ra Campellone non risulta tra i vincitori, con un conseguente danno oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti che esso comporta, finanche da un punto di vista esistenziale.

Pertanto, la tutela cautelare si rende necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è incorsa l'Amministrazione considerato che, in difetto della stessa, l'odierna ricorrente sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, essendo la procedura concorsuale giunta alla sua naturale conclusione, con conseguenziale sottoscrizione dei contratti di lavoro.

*

CONCLUSIONI

Per le motivazioni innanzi esposte, che ci si riserva di ulteriormente illustrare attraverso eventuali memorie difensive e discussioni orali, voglia l'adito T.A.R. Emilia-Romagna, accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto:

- 1) in via cautelare, sospendere l'efficacia dei decreti del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e n. 9969 del 30/07/2025 con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo su posto comune indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù dei 36 mesi di servizio espletati presso le istituzioni scolastiche, i quali davano diritto di rientrare nella riserva del 30% ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. n. 205/2023;
- 2) nel merito, annullare i decreti del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e n. 9969 del 30/07/2025 con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo su posto comune indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù dei 36 mesi di servizio espletati presso le istituzioni scolastiche, i quali davano diritto di rientrare nella riserva del 30% ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. n. 205/2023;
- 3) con vittoria di spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.

Il presente ricorso, vertendo in materia di pubblici concorsi in ambito PNRR, comporta il pagamento del contributo unificato ridotto pari ad euro 900,00.

Isernia, 26 settembre 2025

Avv. Danilo Leva

Avv. Fabio D'Agnone